

34265 / 14

Aer



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE**

**UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 17/06/2014**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Dott. LUISA BIANCHI
Dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI
Dott. SALVATORE DOVERE
Dott.ssa EUGENIA SERRAO
Dott. MARCO DELL'UTRI

Presidente - SENTENZA 1238/2014
Rel. Consigliere N. REGISTRO GENERALE
Consigliere
Consigliere N.1678/2014
Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da :
SASSO MARIA ROSA N. IL 07.10.1977.

Nei confronti di :
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE

Avverso la ordinanza della CORTE D'APPELLO DI NAPOLI del 16 aprile 2013

sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI, lette le conclusioni del PG in persona del dott. Francesco Salzano che ha chiesto l'annullamento con rinvio della impugnata ordinanza

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 16 aprile 2013 la Corte d'Appello di Napoli rigettava la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione, proposta da Sasso Maria in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sui figli, in qualità di prossimi congiunti, ex artt. 315 e 644 c.p.p. del defunto Maiorano Antonio, asseritamente subita da dall'1.3.1994 al 6.3.1995.
2. Avverso tale decisione ricorre a mezzo del proprio difensore la Sasso nella spiegata qualità, deducendo la inosservanza ed erronea applicazione di legge e l'omessa motivazione.
3. Si è costituito il Ministero delle Finanze resistendo al ricorso

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. L'ordinanza impugnata ha rigettato l'istanza sul rilievo che gli eredi del Maiorano - deceduto in data 19 gennaio 2011, erano titolari di un diritto jure proprio e non jure successionis e che nessun diritto alla riparazione spettava ad essi atteso che i figli del Maiorano e della Sasso erano nati in epoca successiva alla scarcerazione dello stesso e che la stessa ricorrente aveva contratto matrimonio con il Maiorano in epoca

successiva (il matrimonio era stato celebrato in data 4 gennaio 1999).

5. Osserva la Corte : Il giudice di merito, partito dal presupposto che i ricorrenti fossero titolari di un diritto *jure proprio* e non *iure hereditario*, ha negato il loro diritto alla riparazione. E' effettivamente principio tralaticciamente affermato da questa Corte secondo cui ai prossimi congiunti spetterebbe nella fattispecie in esame un diritto *jure proprio*. Detta affermazione, tuttavia, è tesa unicamente ad escludere che il diritto azionato incontri i limiti conseguenti al principio per cui *nemo plus iuris in alium trasferre potest quam ipse habet*: nessuno può trasmettere ad altri diritti di cui non sia titolare. Si è quindi affermato che la possibilità di far valere - *iure proprio* e non già *iure hereditario* - un diritto omogeneo, qualitativamente e quantitativamente, a quello, in tesi, spettante al condannato, in caso di revisione, ovvero al soggetto sottoposto a misura custodiale, in caso di riparazione per ingiusta detenzione, ancorché al momento della morte dello stesso non ne fossero ancora maturate tutte le condizioni, è espressamente riconosciuto dall'art. 644 c.p.p., comma 1, "al coniuge, ai discendenti e ascendenti, ai fratelli e sorelle, agli affini entro il primo grado e alle persone legate da vincolo di adozione" con il condannato, ancorché questi sia deceduto "prima del procedimento di revisione" o, in caso di ingiusta detenzione, prima della sentenza assolutoria.

L'art. 315 comma 3 c.p.p. dispone infatti che, nel procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione, si applicano (ovviamente per quanto non specificamente disposto come avviene nel caso in esame) "in quanto compatibili, le norme sulla riparazione dell'errore giudiziario"

L'applicabilità della predetta norma, dettata in tema di riparazione dell'errore giudiziario, all'istituto disciplinato negli artt. 314 e 315 c.p.p., nonché l'estraneità della previsione al fenomeno successorio - avvalorata dalla previsione, della quale non vi sarebbe altrimenti stato alcun bisogno, dell'art. 644 c.p.p., u.c., volto a escludere la spettanza del diritto "alle persone che si trovano nella situazione di indegnità prevista dall'art. 463 c.c." - sono stati espressamente riconosciuti dalle sezioni unite di questa Corte nella sentenza 14 dicembre 1994, n. 28.

La tesi secondo cui il rinvio alle norme sulla riparazione dell'errore giudiziario si riferirebbe alle sole norme procedurali è stata rifiutata dalle sezioni unite di questa Corte con la sentenza 14 dicembre 1994, Libranti e questa soluzione è stata condivisa da tutta la successiva giurisprudenza di legittimità. La medesima sentenza ha affrontato anche il problema della compatibilità di queste norme con l'istituto per la riparazione dell'ingiusta detenzione risolvendolo positivamente "dato che gli effetti pregiudizievoli dell'ingiusta detenzione, come quelli dell'errore giudiziario, sono naturalmente destinati a propagarsi nell'ambito familiare, legittimando, nel caso della morte della persona che ha subito l'ingiusto provvedimento, una pretesa riparatoria dei congiunti".

D'altro canto il riferimento ad un'azionabilità *jure proprio* del diritto in questione va inteso nel senso che la legittimazione ad agire discende non dai principi generali della successione *mortis causa*, , ma ai soggetti espressamente indicati dall'art. 644 c.p.p.

E' stato precisato che questi propongono in pratica la stessa domanda che sarebbe spettata al defunto (confr. Cass. pen. 4, udienza 12 dicembre 2006, Bianco; Cass. pen. 4, 8 giugno 2007, n. 22502). Il loro diritto è quindi commisurato a quello della persona defunta e ingiustamente detenuta. Tanto è vero che la norma attribuisce loro il diritto sorto a favore del defunto ("il diritto alla riparazione spetta al coniuge.....") e prevede, al secondo comma, che ad essi non possa essere attribuita una somma maggiore di quella che sarebbe spettata al prosciolto. La norma attribuisce quindi alle persone in questione il diritto alla riparazione spettante al congiunto defunto di cui quindi il legislatore ha escluso la natura strettamente personale cui conseguirebbe l'intrasmissibilità.

5. Conseguenza da tanto che, in accoglimento del ricorso, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio, per nuovo esame, alla Corte d'appello di Napoli, cui è demandata anche la regolamentazione delle spese tra le parti del presente giudizio

P.Q.M.

annulla la ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Napoli cui domanda anche la regolamentazione delle spese tra le parti del presente giudizio.

Così deciso nella camera di consiglio del 17 giugno 2014


IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(dott. Francesco Ciampi)



IL PRESIDENTE
(dott.ssa Luisa Bianchi)



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Giovanni Ruello



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
- 4 AGO. 2014
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Giovanni Ruello

